

ATTO COSTITUTIVO
“ASSOCIAZIONE MEDICI LIBERO-PROFESSIONISTI”

L'anno 2023, il mese di dicembre il giorno 22, in Montebelluna (TV), presso la sede legale dell' "Associazione Medici Libero-Professionisti " in via Roma n. 45/2, sono presenti i seguenti signori:

1. **BROGNA Roberto**, nato a Taranto (TA) il 16 novembre 1963, residente a Padova (PD) cap 35124 in Via Leto Pomponio n.21, codice fiscale BRGRRT63S16L049D;
2. **COPPO Silvia**, nata a Treviso (TV) il 14 febbraio 1981, residente a Paese (TV) cap 31038 in Via Enrico Toti n. 83, codice fiscale CPPSLV81B54L407H;
3. **FLORO Nicola**, nato a Lamezia Terme (CZ) il 8 marzo 1989, residente a Falerna (CZ) cap 86042 in Via Cantina n.19, codice fiscale FLRNCL89C08M208T.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Roberto Brogna, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Coppo Silvia, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, in forma di associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione "Associazione Medici Libero-Professionisti ".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via Roma n. 45/2, in Montebelluna (TV)

ART. 3

L'associazione ha le seguenti finalità:

L'Associazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun orientamento politico.

L'associazione persegue il seguente scopo:

1. Tutelare la dignità e il lavoro del medico libero professionista al cospetto di qualsivoglia forma di discriminazione - intesa in senso omnicomprensivo di qualunque atto o fatto che ne dia una diversa considerazione non giustificata né giustificabile, rispetto ai medesimi professionisti impegnati nella sanità pubblica.
2. Tutelare la dignità e il decoro professionale della categoria dinanzi a chiunque, ivi comprese le istituzioni, anche giudiziarie, e/o la collettività, in ogni forma di legge.
3. Tutelare i diritti e interessi della categoria in qualunque forma, anche mettendo a disposizione mezzi e strumenti burocratici, giuridici e/o assicurativi.
4. Istituire sezioni dedicate a tutte le branche specialistiche della Medicina.
5. Contribuire a tracciare delle linee di indirizzo per tutti i medici liberi professionisti, anche collaborando, direttamente o indirettamente, con le istituzioni.
6. Promuovere l'aggiornamento professionale dei medici liberi professionisti, anche in funzione del piano di educazione continua.
7. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e professionali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita professionale e civile, attraverso l'educazione permanente.
8. Favorire e migliorare il rapporto con enti di appartenenza (es ENPAM) e organi istituzionali al fine di affrontare le problematiche prettamente inerenti la libera professione.

9. Proporsi iniziative, di qualsivoglia natura, volte al conseguimento di maggiori tutele per la gravidanza e la maternità per la categoria.

L'associazione si prefigge, altresì, lo scopo di organizzare autonomamente aggiornamenti e corsi per l'Educazione Continua in Medicina, ed eventualmente anche attraverso l'accreditamento come provider.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, ad esempio: - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti; - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. A tali fini essa provvede a salvaguardare l'integrità del proprio patrimonio, a verificare l'economicità delle operazioni che devono essere comunque funzionali allo sviluppo della Associazione. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente atto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. L'Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con i suoi scopi fondamentali, anche di natura commerciale a sostegno degli scopi istituzionali, nell'ambito delle leggi vigenti. In relazione alle finalità predette, l'Associazione può compiere ogni operazione necessaria o utile ed accedere a finanziamenti nazionali, comunitari e internazionali; assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità associative e per l'autonoma gestione tecnica e amministrativa. L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali. Infine, l'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con gli Stati, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da (tre) membri e nominano a farne parte i signori:

1. Roberto Brogna;
2. Silvia Coppo;
3. Nicola Floro.

A presidente viene eletto il Signor Roberto Brogna.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. ra Silvia Coppo (Vice-Presidente);
Sig. Nicola Floro (Segretario/Tesoriere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 (tre) anni.

ART. 7

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il primo esercizio, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto allegato, nell'importo di euro 20,00 (€ venti virgola zero zero).

Per gli anni successivi l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera del Consiglio Direttivo, in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2024.

È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 22 articoli di seguito specificati, steso su 5 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti

Roberto Brogna



Silvia Coppo



Nicola Floro



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
MEDICI LIBERO-PROFESSIONISTI
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 – Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MEDICI LIBERO-PROFESSIONISTI".

ARTICOLO 2 – Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun orientamento politico.

L'associazione persegue il seguente scopo:

1. Tutelare la dignità e il lavoro del medico libero professionista al cospetto di qualsivoglia forma di discriminazione - intesa in senso omnicomprendivo di qualunque atto o fatto che ne dia una diversa considerazione non giustificata né giustificabile, rispetto ai medesimi professionisti impegnati nella sanità pubblica.
2. Tutelare la dignità e il decoro professionale della categoria dinanzi a chiunque, ivi comprese le istituzioni, anche giudiziarie, e/o la collettività, in ogni forma di legge.
3. Tutelare i diritti e interessi della categoria in qualunque forma, anche mettendo a disposizione mezzi e strumenti burocratici, giuridici e/o assicurativi.
4. Istituire sezioni dedicate a tutte le branche specialistiche della Medicina.
5. Contribuire a tracciare delle linee di indirizzo per tutti i medici liberi professionisti, anche collaborando, direttamente o indirettamente, con le istituzioni.
6. Promuovere l'aggiornamento professionale dei medici liberi professionisti, anche in funzione del piano di educazione continua.
7. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e professionali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita professionale e civile, attraverso l'educazione permanente.
8. Favorire e migliorare il rapporto con enti di appartenenza (es ENPAM) e organi istituzionali al fine di affrontare le problematiche prettamente inerenti la libera professione.
9. Proporsi iniziative, di qualsivoglia natura, volte al conseguimento di maggiori tutele per la gravidanza e la maternità per la categoria.

L'associazione si prefigge, altresì, lo scopo di organizzare autonomamente aggiornamenti e corsi per l'Educazione Continua in Medicina, ed eventualmente anche attraverso l'accreditamento come provider.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, ad esempio: - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti; - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. A tali fini essa provvede a salvaguardare l'integrità del proprio patrimonio, a verificare l'economicità delle operazioni che devono essere comunque funzionali allo sviluppo della Associazione. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente atto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. L'Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con i suoi scopi fondamentali, anche di natura commerciale a sostegno degli scopi istituzionali, nell'ambito delle leggi vigenti. In relazione alle finalità predette, l'Associazione può compiere ogni operazione necessaria o utile ed accedere a finanziamenti nazionali, comunitari e internazionali; assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità associative e per l'autonoma gestione tecnica e amministrativa. L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali. Infine, l'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con gli Stati, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3 - Sede

La sede dell'Associazione è in Via Roma n.45/2 – 31044 – Montebelluna (TV).

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ARTICOLO 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO

ARTICOLO 5- Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi sia privati che di Enti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli Avanzi di Gestione.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- 2) dall'utile (Avanzi di Gestione) derivante dalle attività organizzate dall'Associazione, da eventi o da partecipazioni ad essi; o dal successo delle iniziative e dei progetti realizzati;
- 3) rimborsi;
- 4) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- 5) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, o dipendente da insussistenze di passività.

Le Uscite dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle Spese di funzionamento fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, per locazione, per la gestione amministrativa, per le retribuzioni del personale e per le collaborazioni, ecc.;
- 2) dalle Spese sostenute per realizzare eventi o per la partecipazione ad essi; o per ideare e progettare iniziative;
- 3) da ogni altra uscita che concorra a ridurre il passivo sociale, o dipendente da insussistenze di attività.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera art. 148 del TUIR).

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette.

L'Avanzo di Gestione dell'esercizio sociale dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ARTICOLO 6 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro il 30 aprile di ogni esercizio all'Assemblea degli Associati. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera art. 148 del TUIR).

ARTICOLO 7 - Associati

Il numero degli Associati è illimitato. Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche iscritte all'ordine nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri che siano in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I contributi degli Associati sono costituiti oltre che dalle quote di associazione anche da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Sono Associati fondatori: coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione indicati come tali nell'atto costitutivo. Gli Associati fondatori hanno carattere permanente.

Sono Associati ordinari: persone fisiche iscritte all'ordine nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo Associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Associati laureandi: persone fisiche iscritte all'ultimo anno di Medicina e Chirurgia non tenuti al versamento della quota annuale fino al conseguimento della laurea.

All'atto dell'ammissione i richiedenti sono tenuti, dandone preavviso, a versare la quota annuale di Associazione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto a ricevere la tessera dell'Associazione.

La domanda di ammissione degli Associati ordinari e laureandi deve essere presentata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno quattro Associati, al Consiglio Direttivo o da persona da esso incaricata, e si considera accettata in caso di mancato rifiuto scritto motivato entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

ARTICOLO 8 - Qualità di Associato

La qualità di associato è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte, e si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal momento in cui detta comunicazione viene ricevuta.

L'esclusione si ha nei seguenti casi: morosità dell'associato nel pagamento anche di un solo contributo annuale; comportamento dell'associato difforme dalle finalità dell'Associazione; inosservanza dell'associato degli obblighi previsti dal vigente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; comportamento dell'associato tale comunque da creare ad essa pregiudizio morale o materiale.

Ove il Consiglio Direttivo ritenga sussistenti le ragioni dell'esclusione dell'associato lo comunica a questi, indicando la motivazione e concedendo termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato, il Consiglio Direttivo delibera sulla esclusione, dandone comunicazione a quest'ultimo.

Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo, nonché Presidente della Associazione, e i Vice-Presidenti (fino a due);
- l'Assemblea Generale degli Associati;
- Segretari del Consiglio Direttivo (se nominati) (fino a due);
- il Tesoriere (se nominato);
- il Collegio dei Revisori o Revisore Unico (se nominati);
- il Collegio dei Probiviri (se nominato).

ARTICOLO 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea degli Associati, composto da tre a dieci membri eleggibili solo fra i fondatori/ordinari, secondo quanto stabilito dall'assemblea, che ne determina la durata, comunque non inferiore ad un triennio. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso e/o esclusione come associato di un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito per cooptazione del Consiglio, cooptazione possibile fino ad un massimo di un terzo dei componenti. La nomina del cooptato sarà ratificata dalla Assemblea degli Associati alla prima riunione.

ARTICOLO 11 – Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e uno o più Vice Presidenti ed uno o più Segretari. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico e regolarmente documentate. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie funzioni a comitati operativi, costituiti in ambito nazionale, regionale, o provinciale o comunale costituito da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri fra i fondatori/ordinari.

ARTICOLO 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Esso dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare sulla predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, sull'ammontare della tassa di ammissione e della quota sociale. Tali riunioni potranno svolgersi anche in videoconferenza.

La convocazione avrà luogo a mezzo di lettera raccomandata A/R, mail con conferma di lettura o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione, con preavviso di almeno otto giorni contenente luogo, data, ora e ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti; in assenza dal più anziano d'età.

ARTICOLO 13 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza alcuna limitazione. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli Associati;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria degli Associati qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di esclusione degli Associati;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Associati, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione degli Associati all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Esso potrà inoltre delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente o ad altro membro del consiglio.

ARTICOLO 14 - Poteri del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente più anziano di età, rappresenta legalmente l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; cura la esecuzione delle delibere sia del Consiglio Direttivo sia della Assemblea generale, firma la corrispondenza ed ogni atto sociale.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 15 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea di tutti gli Associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta motivata almeno la metà degli Associati.

Essa potrà essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

La convocazione dovrà avvenire con preavviso di almeno otto giorni mediante affissione di avviso scritto presso la sede sociale o a mezzo di lettera raccomandata A/R, mail con conferma di lettura o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione contenente data, ora, luogo e ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o anche altrove.

ARTICOLO 16 - Poteri dell'Assemblea

L'assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sugli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- sulla modifica dello statuto;

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- su quanto altro sottoposto alla sua approvazione.

ARTICOLO 17 - Partecipazione alla Assemblea

Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti gli Associati in regola col pagamento della quota sociale annua.

Non sono ammesse più di una delega per votante.

ARTICOLO 18 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza da uno dei Vice Presidenti; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza di legge.

La votazione può avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 19 - Segretario Generale

I Segretari Generali potranno essere affiancati da collaboratori e sono responsabili del funzionamento della Segreteria Generale.

I Segretari Generali:

- a) rappresentano l'Associazione su delega del Presidente, nei rapporti interni e di fronte ai terzi, esclusa la rappresentanza legale;
- b) quando richiesto partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali, e in questi casi assumono la Segreteria con funzione di verbalizzazione;
- c) danno esecuzione, fissandone le modalità operative su indicazione del Presidente, alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 20 - Revisore dei Conti

L'Assemblea degli Associati elegge i Revisori dei Conti in numero di tre (3) o in alternativa un Revisore Unico, cui compete il controllo dei libri e dei documenti contabili riguardanti la gestione amministrativa.

Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dura in carica per tre (3) anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il loro mandato è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 21 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea degli Associati può eleggere il Collegio dei Probiviri in numero di tre (3), che potranno essere scelti anche tra non Associati, cui dovrà essere affidata ogni controversia dovesse nascere tra gli Associati o tra questi e l'associazione.

In caso di mancata conciliazione i Probiviri hanno funzione di collegio arbitrale e decideranno la controversia sulla base delle domande delle parti. E' escluso il ricorso ad ogni altra diversa giurisdizione.

I Probiviri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il loro mandato è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate.

SCIoglimento

ARTICOLO 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, in favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b art.148 del TUIR).

I Fondatori

Roberto Brogna



Silvia Coppo



Nicola Floro

